



## **REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108/6 del 30/11/1998 e modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 18/11/2007

**REGOLAMENTO  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE PROVINCIALI**

*ex art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i.*

Approvato con D.C.P. n. 108/6 del 30.11.1998

Modificato con D.C.P. n. 20/19 del 22.02.1999

Modificato con D.C.P. n. 3/2 del 21.02.2000

Modificato con D.C.P. n. 33/20 del 22.05.2000

Modificato con D.C.P. n. 83/12 del 26.11.2001

Modificato con D.C.P. n. 82/2 del 30.12.2002

Modificato con D.C.P. n. 42 del 18.12.2007

# **INDICE**

## **PARTE I**

### **ISTITUZIONE DEL CANONE**

Art. 1 Istituzione del canone ex art. 63 D.Lgs. 446/97 .....	pag. 3
Art. 1 bis Riferimenti normativi.....	pag. 3

## **PARTE II**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni.....	pag. 4
Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione .....	pag. 4
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo.....	pag. 4
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	pag. 5
Art. 6 Istruttoria .....	pag. 5
Art. 7 Conclusione del procedimento .....	pag. 6
Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione.....	pag. 6
Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	pag. 6
Art. 10 Principali obblighi del concessionario.....	pag. 7
Art. 11 Sospensione temporanea dell'occupazione .....	pag. 7
Art. 12 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.....	pag. 8
Art. 13 Rinuncia alla concessione/autorizzazione .....	pag. 8
Art. 14 Decadenza dalla concessione/autorizzazione .....	pag. 8
Art. 15 Subentro nella concessione/autorizzazione .....	pag. 9
Art. 16 Variazioni .....	pag. 9
Art. 17 Rinnovo della concessione/autorizzazione.....	pag. 10
Art. 18 Estinzione della concessione/autorizzazione.....	pag. 10
Art. 19 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni .....	pag. 10
Art. 20 Occupazioni d'urgenza.....	pag. 10
Art. 21 Occupazioni abusive.....	pag. 11

## **PARTE III**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

Art. 22 Oggetto del canone .....	pag. 12
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	pag. 13

Art. 24 Durata delle occupazioni .....	pag. 13
Art. 25 Suddivisione del territorio provinciale .....	pag. 14
Art. 26 Commisurazione della tariffa base .....	pag. 14
Art. 26 bis Commisurazione tariffa per nulla-osta.....	pag. 16
Art. 26 ter Adeguamento annuale del canone al tasso di inflazione programmata.....	pag. 16
Art. 27 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione .....	pag. 17
Art. 28 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.....	pag. 18
Art. 29 Criteri ordinari di determinazione del canone .....	pag. 20
Art. 30 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.....	pag. 21
Art. 31 Agevolazioni.....	pag. 21

#### **PARTE IV**

##### **DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE**

Art. 32 Modalità e termini per il pagamento del canone .....	pag. 22
Art. 33 Sanzioni .....	pag. 22
Art. 34 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi .....	pag. 23
Art. 35 Funzionario responsabile.....	pag. 23
Art. 36 Disciplina transitoria.....	pag. 23
Art. 37 Entrata in vigore del presente regolamento .....	pag. 24

## **PARTE I**

### **ISTITUZIONE DEL CANONE**

#### **Art. 1**

#### **Istituzione del canone ex art. 63 D.Lgs. 446/97**

La Provincia di Cuneo, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23.12.1996 n. 662, e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

#### **Art. 1 bis**

#### **Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

D.Lgs 446/97

D.Lgs 285/92 Codice della strada

D.Lgs 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione

D.Lgs 267/00

L. 241/90

L. 388/00

## **PARTE II**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 2**

##### **Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### **Art. 3**

##### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 2, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia, coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dalle relative modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4**

##### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La domanda deve essere inoltrata anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da canone.

## **Art. 5**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 90 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata **o, se mancante, dalla data risultante sul Protocollo Ufficiale dell'Ente.**

## **Art. 6**

### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento della Divisione Tecnica Provinciale, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi tecnici sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 7**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve redigere la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 8**

##### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal competente Dirigente della Divisione Tecnica Provinciale, **subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto richiedente la concessione, della documentazione attestante il versamento dei seguenti oneri:**

- marca da bollo
- spese di sopralluogo e, nel caso di esito favorevole, spese di istruttoria in conformità al tariffario provinciale vigente
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
- 

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione



del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

## **Art. 10**

### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, o ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo comunque fermo il diritto della Provincia ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento del concessionario, provvede la Provincia con addebito di spese.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione/autorizzazione.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario è obbligato a sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.

7. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.

**8. Nel caso in cui l'Ufficio abbia intimato al titolare di autorizzazione per posizionamento di mezzi pubblicitari la rimozione(=diffida), il concessionario è obbligato a dare comunicazione in carta semplice della rimozione del cartello.**

**In caso di mancata comunicazione verrà richiesto, a titolo di penale, il canone dell'anno successivo.**

## **Art. 11**

### **Sospensione temporanea dell'occupazione**

1. L'Ufficio Tecnico competente per territorio, può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **Art. 12**

### **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione**

L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca della concessione/autorizzazione è disposta dal Dirigente competente della Divisione

Tecnica Provinciale con ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, trascorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

3. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e, per effetto di esso, lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia ed a terzi.

## **Art. 13**

### **Rinuncia alla concessione/autorizzazione**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione a mezzo raccomandata A.R. diretta all'Amministrazione, **entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della concessione/autorizzazione**. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

2. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla riduzione delle cose al pristino stato, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 8, comma 2.

## **Art. 14**

### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, qualora il concessionario non si sia avvalso, nei 6 mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli, ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento.

2. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste al precedente art. 12 per la revoca.

3. Per il periodo non fruito successivo alla decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.

### **Art. 15**

#### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare della concessione sono solidalmente tenuti a darne avviso immediatamente o comunque entro il termine di 30 giorni alla Provincia - a mezzo di raccomandata A.R. con carta legale - e ad adempiere all'obbligazione.

3. Nell'avviso di cui al comma 2 devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata, di cui si chiede la voltura.

### **Art. 16**

#### **Variazioni**

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente, e comunque non oltre 30 giorni, alla Provincia con raccomandata A.R.

2. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata immediatamente o comunque non oltre i 30 giorni.

3. In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie, decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

In ogni caso, il termine ultimo per presentare le variazioni a valere sul canone annuale, è il 31/03 di ciascun anno.

## **Art. 17**

### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del Regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

**3. La domanda deve essere corredata della copia dell'autorizzazione iniziale.**

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

## **Art. 18**

### **Estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

- la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 19**

### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

**1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione.** Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrarne le variazioni e gli annullamenti. 1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

## **Art. 20**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

**Art. 21**  
**Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza e non rinnovate, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale la Provincia provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Per la loro cessazione, la Provincia ha inoltre facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

**PARTE III**  
**DISCIPLINA DEL CANONE**  
**DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

**Art. 22**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, i tratti di strade provinciali attraversanti i centri abitati superiori a 10.000 abitanti.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, o sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da **Comunità Montane**, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Provincia;
- h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dalla Provincia ed in ogni caso per le manifestazioni aventi carattere turistico, sportivo, culturale, indipendentemente dal patrocinio provinciale;

- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dalla Provincia e da questa appositamente attrezzati;
  - k) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- Non è ancora applicabile per i passi carrabili, esclusi quelli per i quali viene richiesto e concesso il divieto di sosta.

4. I soggetti titolari delle occupazioni di cui al comma 3 sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione, il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

5. Il canone non è dovuto allorché il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 2,58. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.

6. L'applicazione del canone non esclude l'applicazione di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui gli stessi siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 23**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, **spetta unicamente al soggetto intestatario della concessione/autorizzazione stessa.**

#### **Art. 24**

##### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero. **Le concessioni permanenti sono rinnovate automaticamente, salvo esplicita rinuncia in forma scritta da parte del concessionario.**

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto

da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 25**

##### **Suddivisione del territorio provinciale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 3 categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche di cui all'allegato A del presente Regolamento.

**2. I tratti stradali provenienti dalla viabilità statale trasferita ( ex-ANAS), sono classificati nella categoria 1.**

#### **Art. 26**

##### **Commisurazione della tariffa base**

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni **per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro** quadrato e lineare, fatta eccezione **per le frecce di indicazione di attività, per la cui superficie compresa tra 0 e 1 mq, la tariffa applicabile è comunque quella corrispondente ad un mq di superficie.**

#### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

##### **Occupazione del suolo**

<b>I Categoria</b>	<b>II Categoria</b>	<b>IIICategoria</b>
<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 0,50</b>

##### **Occupazione del soprassuolo/sottosuolo**

<b>I Categoria</b>	<b>II Categoria</b>	<b>III Categoria</b>
<b>€ 1,00</b>	<b>€ 0,50</b>	<b>€ 0,30</b>

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento,



è determinata ad ore effettive di occupazione.

## 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazio pubblico, la tariffa annua è di:

### Occupazione del suolo

**TAB. A**

<i>OCCUPAZIONE DEL SUOLO</i>	
<b>CAT.I</b>	<b>18 Euro mq-ml</b>
<b>CAT.II</b>	<b>14 Euro mq-ml</b>
<b>CAT III</b>	<b>9 Euro mq-ml</b>

### Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

**TAB. B**

<b>OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO</b>	
<b>CAT.I</b>	<b>9 Euro mq-ml</b>
<b>CAT.II</b>	<b>7 Euro mq-ml</b>
<b>CAT III</b>	<b>4 Euro mq-ml</b>

### Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo

(cavi, condutture, allacci, attraversamenti di cui all'art. 28 punto 2.a.2).

**TAB. C**

<b>OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO</b> (cavi, condutture, allacci, attraversamenti di privati alle reti di pubblici servizi)	
<b>CAT.I</b>	<b>26 Euro unità</b>
<b>CAT.II</b>	<b>21 Euro unità</b>
<b>CAT III</b>	<b>13 Euro unità</b>

**3.OCCUPAZIONI CON CARTELLI E FRECCE PUBBLICITARIE  
su proprietà provinciale.**

**TAB.D**

Superficie del tabellone in mq.	MONOFACCIALI			BIFACCIALI		
	I Categoria	II Categoria	III Categoria	I Categoria	II Categoria	III Categoria
1	56 euro	42 euro	29 euro	56 euro	42 euro	29 euro
2	68 euro	51 euro	35 euro	68 euro	51 euro	35 euro
3	80 euro	61 euro	41 euro	80 euro	61 euro	41 euro
4	92 euro	70 euro	47 euro	92 euro	70 euro	47 euro
5	105 euro	79 euro	54 euro	105 euro	79 euro	54 euro
6	117 euro	88 euro	62 euro	117 euro	88 euro	62 euro
7				130 euro	98 euro	66 euro
8				142 euro	107 euro	72 euro
9				155 euro	117 euro	78 euro
10				166 euro	126 euro	84 euro
11				180 euro	135 euro	91 euro
12				192 euro	144 euro	97 euro

**art. 26-bis**

**Commisurazione tariffa per nulla-osta, rilasciato ai sensi degli artt. 23, c.4, d.lgs.285/92 e 53, c.7,  
d.lgs.495/92:**

**1. I nulla-osta per posizionamento mezzi pubblicitari e segnali di indicazione attività in proprietà privata sono assoggettati a un corrispettivo forfetario annuale di € 30,00 cadauno.**

2. Tutti i nulla-osta, per qualunque altra tipologia di autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia, sono rilasciati senza pagamento di corrispettivo.

**Art. 26 ter**

**Adeguamento annuale del canone al tasso di inflazione programmato**

Le tariffe di cui agli artt. 26 punto 2-punto 3, sono soggette a revisione sulla base del tasso di inflazione programmato così come annualmente determinato dal Documento di programmazione economico finanziaria predisposto dal Ministero delle Finanze.

## Art. 27

### Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente Regolamento.

2. I coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni sono:

<b><u>OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIALE</u></b>	
– Uso agricolo	0,5
– Uso civile	0,5
– Uso attività artigianali, commerciali, industriali	1,0
– Parcheggi privati	1,0
– Parcheggi pubblici	3,0
– Attività edilizia (impalcature, ponteggi, ecc.)	0,5
– Spettacoli viaggianti, girovaghi	0,25
– Manifestazioni sportive, culturali	0,25
– Fiere e festeggiamenti	1,1
– Uso commercio itinerante ed ambulante	0,5
– Altre attività	1,0
<b><u>OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO/ SOTTOSUOLO</u></b>	
– Canalizzazioni acqua irrigua	0,5
– Passerelle aeree	0,5
– Cavi, condutture, allacci e attraversamenti per erogazione pubblici servizi da parte di privati (esclusi quelli effettuati da aziende di erogazione di pubblici servizi)	1,0
– Tende e simili degli esercizi pubblici e commerciali aggettanti sul suolo provinciale (esclusi i cartelloni ed altri mezzi pubblicitari)	0,3
– Seggiovie o funivie	0,8
– Altre attività	1,0
<b><u>OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI</u></b>	
	0,5

## Art. 28

### Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

#### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

##### 1) Passi carrabili. Definizione

1 a) Sono considerati passi carrabili, ai fini del presente Regolamento, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno in ogni caso luogo all'applicazione del canone.

1 b) La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale».

1 c) La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

1 d) Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

##### 2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

2 a.1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2 a.2) Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, condutture, allacci e attraversamenti, **realizzate da parte di privati per la connessione alle reti di pubblici servizi**, (esclusi quindi quelli effettuati da aziende di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 30 del presente regolamento) sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base ad una "unità forfettaria".

2 b) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.

Non sono computabili i sostegni al suolo.

2 c) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone è dovuto fino ad un massimo di 5 Km. lineari, applicando la tariffa di cui agli artt. 26 e 27, con una maggiorazione per Km. o frazione

superiore a 5 Km. del 20%.

2 d) La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione di condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese stesse.

2 e) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato **forfetariamente come previsto nell'art.30.**

### **3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

3 a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3 b) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la tariffa base moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

### **4) Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

4 a) Per le occupazioni del suolo e soprassuolo provinciale con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

**1 a) Per le occupazioni temporanee realizzate con mezzi pubblicitari la superficie occupata si calcola con riferimento al metro quadrato, per ciascuna occupazione.**

## **2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

## **3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

### **Art. 29**

#### **Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura della tariffa base prevista per categoria di importanza delle occupazioni permanenti dall'art. 26 del presente Regolamento va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 27. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari risultanti dall'atto di concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone viene calcolata ed applicata per l'intero anno, senza alcun ragguaglio a frazione di anno.

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 26 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 27. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, con arrotondamento **all'unità di Euro superiore**.

### **Art. 30**

#### **Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, **accessi a cabine**, il canone annuo è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale:

Comuni fino a 20.000 abitanti: € 0,77 per utenza

Comuni oltre 20.000 abitanti: € 0,65 per utenza

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46.

3. **La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente** in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. **Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.**

5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno su c.c.p. intestato alla Provincia di Cuneo.

### **Art. 31**

#### **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 29 del presente Regolamento, è ridotto:
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali per la parte eccedente i 10 mq., del 80%
  - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 80%
  - per le occupazioni ad uso agricolo, del 50%.

## **PARTE IV**

### **DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE**

#### **Art. 32**

##### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

**1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno, fatta eccezione per quelle temporanee.**

**Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro la scadenza indicata sull'avviso di pagamento, sul c/corrente postale specifico intestato alla Provincia di Cuneo.**

**2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone relativo va effettuato prima del rilascio della concessione.**

#### **Art. 33**

##### **Sanzioni**

1. Il mancato pagamento del canone dovuto, protratto oltre i 60 gg. dalla scadenza prevista nel Regolamento, costituisce "omesso pagamento del canone".

2. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con l'osservanza delle norme previste nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.81 n. 689 e s.m.i.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 1.

4. La sanzione è ancora ridotta ad 1/4 dell'importo di cui al comma 1 qualora il pagamento del canone o delle rate stabilite venga effettuato entro il termine per la proposizione di ricorso ed opposizioni.

5. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale di interesse.



### **Art. 34**

#### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. Il Settore Ragioneria provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio tecnico competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, **nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto** alla restituzione.

### **Art. 35**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il Dirigente del Settore Ragioneria, provvede all'attività di riscossione, contabilizzazione e riscontro del canone. A tal fine sottoscrive **le richieste di pagamento del canone**, e provvede all'accertamento, alla riscossione coattiva e ai rimborsi secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. È in facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 36**

#### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.
1. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 37**

#### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 3. Le modifiche introdotte con D.C.P. n. 42 del 18/12/2007, dispiegano la loro efficacia dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art.53 comma 16 della legge 388/2000.**

**Allegato**

**“omissis”**

**TARIFFE DI RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI E VISITE TECNICHE  
PER CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI**

**TABELLA 1) SPESE PER ISTRUTTORIA NORMALE Euro 40,00 (quaranta/00)  
(non necessita di verifiche specifiche, tranne il sopralluogo per la localizzazione dell'intervento)**

1	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
2	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
3	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del sottosuolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune

**TABELLA 2) SPESE PER ISTRUTTORIA COMPLESSA Euro 100,00 (cento/00)  
(che richiede comunque sopralluoghi specifici, la verifica delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative o specifiche norme, ecc..)**

1	Passi carrai per accedere a edifici residenziali, attività produttive o a fondi agricoli
2	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto, con un massimo di n.5 cartelli
3	Occupazioni permanenti con balconi, verande e similari infissi di carattere stabile, su fronte di fabbricati prospicienti il suolo pubblico
4	Ponti - canali per condotte d'acqua <u>non in pressione</u> , canalizzazioni varie
5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti di enti erogatori di pubblici servizi nell'ambito del territorio <u>di un unico Comune</u> : - linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori - condutture per acqua potabile - condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo - condotte per distribuzione gas metano
6	Recinzione di proprietà, di ogni tipo e forma realizzate alla distanza da m 1 a m 3 dal confine stradale costruite come da D.I.A./permesso di costruire
7	Costruzioni edilizie da realizzarsi come da permesso di costruire e conformemente al codice della strada
8	Qualsiasi altra occupazione permanente del soprassuolo di pertinenza provinciale
9	Qualsiasi altra occupazione permanente del sottosuolo di pertinenza provinciale
10	Apparecchi per distribuzione automatica di tabacchi o altri generi di consumo
11	Qualsiasi occupazione temporanea del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
12	Qualsiasi occupazione temporanea del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
13	Qualsiasi occupazione temporanea del sottosuolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni

**TABELLA 3) SPESE PER ISTRUTTORIA SPECIALE Euro 200,00 (duecento/00)**  
**(come al punto 2 ma con verifiche di maggior importanza quali calcoli statici e analisi tecniche delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative o specifiche norme, v ecc..)**

1	Occupazione del sottosuolo stradale per attraversamento di canali artificiali, a filo libero o <u>in pressione</u> , per sottopassi di ogni tipo da realizzarsi in muratura
2	Passi carrai per accedere a distributori di carburanti e attività commerciali
3	Occupazioni di suolo o sottosuolo di pertinenza della Provincia o situato nella zona di rispetto, per l'impianto di stazioni di distributori di carburanti, di canalizzazioni per accesso a piazzali di aziende di ogni tipo (agricolo, industriale, commerciale, terziario)
4	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto con più di n.5 cartelli
5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti erogatori di pubblici servizi <u>nell'ambito del territorio di più Comuni</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori</li> <li>- condutture per acqua potabile</li> <li>- condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo</li> <li>- condotte per distribuzione gas metano</li> </ul>
6	Autorizzazioni gare sportive che richiedono il collaudo tecnico del percorso ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada

**TABELLA 4) SPESE PER ISTRUTTORIA GARE SPORTIVE - TRASPORTI Euro 30,00 (trenta/00)**

1	Autorizzazioni per trasporti eccedenti la sagoma e le masse limite (art 61-62 del Codice della strada) come stabilite dall'art. 13 del Regolamento di attuazione: Singole/Multiple e Periodiche (es. Trasporto e circolazione di Macchine Operatrici, Macchine Agricole, Mezzi d'Opera, Laminati e Coils, Blocchi in Pietra, Elementi in C.A.P. etc. etc.)
2	Autorizzazioni gare sportive che non richiedono il collaudo tecnico del percorso ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada

**TABELLA 5) SPESE PER ISTRUTTORIA RINNOVI O PROROGHE Euro 20,00 (venti/00)**

1	Rinnovi e Proroghe per i trasporti di cui alla Tabella 4 punto n. 1
2	Variazioni delle Autorizzazioni per trasporti eccedenti la sagoma e le masse limite relative al punto 1
3	Nulla osta rilasciati per il transito di Carrelli Elevatori (al momento non pagano, versano già un corrispettivo alla Motorizzazione)